

Il nuovo modello di dichiarazione di intento, il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, gli ultimi chiarimenti sui sistemi di pagamento ammessi per fruire dei bonus edilizi, soppresso dal 2017 l'intrastat acquisti, pubblicato il nuovo modello di dichiarazione di successione e il relativo software di compilazione, introdotto un esonero contributivo per l'alternanza scuola lavoro, i nuovi minimi retributivi e contributivi INPGI per il 2017 e la proroga del bando ISI agricoltura

Chiariti i dubbi sul passaggio dal vecchio al nuovo modello di dichiarazione di intento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il saggio degli interessi da applicare nei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'Agenzia chiarisce che è possibile fruire dei bonus edilizi anche se il bonifico è effettuato tramite istituti di pagamento diversi da banche o poste, on line il nuovo modello e il relativo software di compilazione per le dichiarazioni di successione, abolito dal 2017 il modello Intrastat acquisti, la Legge di Bilancio 2017 introduce un esonero contributivo per l'alternanza scuola lavoro, prorogato il bando ISI agricoltura, l'INPGI informa sui minimi retributivi e contributivi aggiornati all'anno 2017: questi i principali argomenti trattati nella Circolare.

Soggetti interessati

 <p>IMPRESE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il passaggio dal vecchio al nuovo modello di dichiarazione di intento • Il plafond esposto nel nuovo modello di dichiarazione di intento è solamente un valore presunto 	 <p>PROFESSIONISTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intrastat acquisti e comunicazione degli acquisti di beni da San Marino: soppressi dal 2017 • INPGI: minimi retributivi e contributivi 2017 	 <p>PERSONE FISICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • E' possibile fruire dei bonus edilizi anche se il bonifico è effettuato tramite istituti di pagamento diversi da banche o poste • Pubblicato il nuovo modello di dichiarazione
--	---	---

<ul style="list-style-type: none">• Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali• E' possibile fruire dei bonus edilizi anche se il bonifico è effettuato tramite istituti di pagamento diversi da banche o poste• Intrastat acquisti e comunicazione degli acquisti di beni da San Marino: soppressi dal 2017• Esonero contributivo alternanza scuola• Bando ISI agricoltura 2016: proroga scadenza		di successione e di vulture catastali
--	--	---------------------------------------

SOMMARIO

1. IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INTENTO	Pag. 3
2. IL PLAFOND ESPOSTO NEL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INTENTO 2017 E' SOLAMENTE UN VALORE PRESUNTO	Pag. 4
3. SAGGIO DEGLI INTERESSI DA APPLICARE A FAVORE DEL CREDITORE NEI CASI DI RITARDO NEI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI	Pag. 5
4. E' POSSIBILE FRUIRE DEI BONUS EDILIZI ANCHE SE IL BONIFICO E' EFFETTUATO TRAMITE ISTITUTI DI PAGAMENTO DIVERSI DA BANCHE O POSTE	Pag. 6
5. PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DI VOLTURE CATASTALI	Pag. 7
6. INTRASTAT ACQUISTI E COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO: SOPPRESSI DAL 2017	Pag. 9
7. ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Pag. 9
8. BANDO ISI AGRICOLTURA 2016: PROROGA SCADENZA	Pag. 10
9. INPGI: MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI 2017	Pag. 11

1. IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INTENTO

Con la Risoluzione n. 120 del 22 dicembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono valide le dichiarazioni d'intento presentate con il vecchio modello anche oltre il 28 febbraio 2017. Se, quindi, nella dichiarazione d'intento emessa anteriormente al 1° marzo 2017 con il vecchio modello sono stati compilati i campi 3 e 4 del frontespizio (eliminati nel nuovo modello), indicando un periodo che termina oltre il 28 febbraio 2017, la dichiarazione è valida soltanto per le operazioni effettuate fino a tale data.

A seguito dell'approvazione del nuovo modello di dichiarazione d'intento ad opera del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 213221 del 2 dicembre 2016, da utilizzare per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di passaggio dal vecchio al nuovo modello.

Con l'eliminazione dei campi 3 e 4 della sezione "dichiarazione", non è più possibile riferire la dichiarazione d'intento ad un determinato periodo (es. 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017), restando invece ammesso compilare, in via alternativa:

- il campo 1, se la dichiarazione si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo;
- il campo 2, se la dichiarazione si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato.

Nella risoluzione n. 120 del 22 dicembre 2016 si chiarisce che:

- per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello;
- nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4, soppressi nel nuovo modello, la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello;
- nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 o il campo 2, la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017.

L'Agenzia ricorda che l'importo da indicare nel campo 2 deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Quest'ultimo deve prestare una particolare attenzione nel verificare l'importo complessivamente fatturato senza applicazione dell'IVA, che non deve mai

eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento, pena l'irrogazione nei sui confronti della sanzione dal 100 al 200% dell'imposta, di cui all'art.7, comma 3, del DLgs. n.471/1997, oltre all'obbligo del pagamento del tributo.

Si ricorda che...

Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza IVA per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata deve produrne una nuova, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA.

2. IL PLAFOND ESPOSTO NEL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D'INTENTO 2017 E' SOLAMENTE UN VALORE PRESUNTO

Con il provvedimento n. 213221 del 2 dicembre 2016 l'Agenzia delle entrate ha modificato il modello della dichiarazione d'intento 2017 eliminando, a decorrere dal 1° marzo 2017, la possibilità per gli esportatori abituali di presentare una dichiarazione a valere per un determinato periodo di riferimento, di solito coincidente con l'intero periodo d'imposta.

Tale restyling del modello ha generato non poche incertezze tra gli operatori, considerando che i primi chiarimenti sul raccordo tra vecchio e nuovo modello della dichiarazione d'intento sono arrivati in data 22 dicembre 2016 con la Risoluzione n. 120/E, quando ormai la stragrande maggioranza delle dichiarazioni d'intento erano già state inviate ai fornitori. Come noto, infatti, gli esportatori abituali iniziano a trasmettere le dichiarazioni ai propri fornitori dall'inizio del mese di dicembre, a valere per le operazioni che saranno effettuate nell'anno N+1.

In ogni caso, ad oggi sappiamo che chi ha trasmesso il vecchio modello compilando i campi 3 e 4 della sezione "dichiarazione" con periodo di riferimento fino al 31 dicembre 2017, dal 1° marzo 2017 dovrà ripresentare una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello, compilando il campo 2 - "Operazioni fino a concorrenza di euro". Infatti, la precedente dichiarazione d'intento avrà validità solo fino al 28 febbraio 2017. Gli operatori che invece hanno già applicato le nuove regole, ossia hanno presentato il vecchio modello (in uso fino al 28 febbraio 2017) indicando un ammontare di plafond spendibile verso un determinato fornitore (campo 2), non dovranno ripresentare la dichiarazione d'intento in quanto la stessa manterrà la propria validità fino ad esaurimento dell'importo indicato dall'esportatore abituale.

Restava ancora un dubbio circa la compilazione del modello: quale valore riportare nel campo 2 - "Operazioni fino a concorrenza di euro"?

In occasione di un question time tenutosi alla commissione Finanze della Camera il 26 gennaio 2017, il parlamentare Filippo Busin ha chiesto all'Agenzia delle entrate quale fosse il corretto importo del plafond da indicare in ogni singola dichiarazione d'intento. In tale occasione le Entrate hanno confermato che l'importo da esporre nel campo 2 del modello, destinato ad accogliere l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende effettuare acquisti senza IVA, corrisponde a un valore presunto, pari alla quota parte del proprio plafond disponibile che si stima di utilizzare nel corso dell'anno quel determinato fornitore/prestatore all'importazione.

L'ammontare esposto, pertanto, non è un valore determinato con precisione ma puramente indicativo, superato il quale le operazioni devono essere assoggettate a IVA dal fornitore.

Tale chiarimento è in linea con quanto già espresso in passato dall'Agenzia delle dogane, in merito alla compilazione delle dichiarazioni d'intento da presentare in dogana (nota n. 17631/RU dell'11/02/2015). Per le operazioni d'importazione, infatti, l'esportatore abituale deve necessariamente compilare la dichiarazione d'intento indicando un valore presunto, arrotondato per eccesso, al fine di tener conto prudenzialmente di tutti gli elementi che concorrono al calcolo dell'imponibile ai fini IVA (dazi, nolo, royalties, tasse portuali, ecc.).

3. SAGGIO DEGLI INTERESSI DA APPLICARE A FAVORE DEL CREDITORE NEI CASI DI RITARDO NEI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Il Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 aveva introdotto modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

L'art 5 del Decreto 231 modificato recita:

1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese e' consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7.
2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:

- per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
 - per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Con il comunicato pubblicato il 23 gennaio 2017 in Gazzetta il MEF comunica "che per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2017 il tasso di riferimento e' pari allo 0 per cento."

4. E' POSSIBILE FRUIRE DEI BONUS EDILIZI ANCHE SE IL BONIFICO E' EFFETTUATO TRAMITE ISTITUTI DI PAGAMENTI DIVERSI DA BANCHE O POSTE

In data 20 gennaio 2017 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione n. 9/E, in materia di modalità di pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici.

L'istante interpello è un ente non lucrativo che svolge attività di rappresentanza a livello nazionale delle istanze degli istituti di pagamento di cui al D.Lgs. 11/2010, il quale chiede di sapere se:

1. *gli istituti di pagamento citati possono garantire ai propri clienti la fruizione delle agevolazioni fiscali (bonus ristrutturazioni e bonus energetico)*
2. *gli istituti di pagamento citati debbano effettuare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF o IRES dovuta dai soggetti beneficiari dei bonifici riportanti le causali richieste dal bonus ristrutturazioni e bonus energetico.*

L'ente afferma che, essendo gli istituti di pagamento imprese finanziarie non bancarie ammesse ad offrire servizi di pagamento nell'ambito del mercato unico, l'esclusione degli stessi dalle procedure riguardanti i bonus fiscali citati andrebbe in conflitto con i principi costituzionali e comunitari in materia di parità di trattamento e tutela della concorrenza.

L'art. 25 del dl 78/2010 ha introdotto l'obbligo – a decorrere dal 1° luglio 2010 – per le banche e Poste Italiane di operare una ritenuta pari all'8% a titolo di acconto ai fini IRES ed IRPEF dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei bonifici disposti dai contribuenti; tale obbligo comporta l'assunzione in capo all'intermediario della qualifica di sostituto d'imposta, che come tale sarà tenuto a:

1. versare la ritenuta operata;
2. certificare al beneficiario del bonifico l'ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
3. indicare nel 770 i dati relativi al beneficiario, le somme accreditate e le ritenute effettuate

Il DM 41 del 18 febbraio 1998 ha previsto che il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti:

- la causale del versamento
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

L'Agenzia ha risposto che gli istituti di pagamento, sulla base dell'articolo 114-sexies del TUB, sono autorizzati dalla Banca d'Italia ad effettuare i servizi di pagamento; tra i servizi ammessi, così come definiti dal DLgs 11/2010 è incluso il servizio di esecuzione di bonifici.

Gli istituti di pagamento, dunque, garantiscono ai propri clienti la fruizione degli incentivi fiscali, previa adesione alla Rete Nazionale Interbancaria e l'utilizzo della procedura TRIF. Così facendo ricadono sugli stessi anche gli obblighi di certificazione e dichiarazione facenti capo al sostituto d'imposta.

Gli istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia sono iscritti in un apposito albo consultabile pubblicamente.

5. PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DI VOLTURE CATASTALI

In data 27 dicembre 2016 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali.

Il nuovo modello, rispetto alla precedente versione, fornisce informazioni dettagliate in relazione ai beni, diritti e passività che concorrono alla formazione dell'attivo ereditario e consente di determinare le somme da versare in autoliquidazione.

Il provvedimento di approvazione precisa che il nuovo modello potrà essere utilizzato a partire dal 23 gennaio 2017 con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006.

Il vecchio modello andrà ancora utilizzato per:

- le successioni aperte di data anteriore al 3 ottobre 2006
- le dichiarazioni integrative, modificative e sostitutive di dichiarazioni presentate con il modello precedente

E' previsto un periodo transitorio - dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 - in cui sarà possibile presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando il precedente modello.

Rilevante novità riguarda la domanda di voltura catastale - necessaria in presenza di beni immobiliari nell'asse ereditario - che, con il nuovo modello, verrà effettuata contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di successione senza doversi presentare nuovamente agli sportelli dell'Agenzia.

La presentazione del modello diviene obbligatoriamente telematica; può essere effettuata direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia ovvero tramite intermediario abilitato. Il software di compilazione della dichiarazione di successione e domanda di voltura catastale sarà disponibile dal 23 gennaio 2017 sul sito dell'Agenzia.

Il contribuente può anche recarsi presso l'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente, dopo aver compilato il modello cartaceo, per il successivo inoltro telematico. I contribuenti residenti all'estero inviano il modello cartaceo compilato tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione all'ufficio territorialmente competente.

Attenzione che per '*ufficio territorialmente competente*' si intende quello situato nella circoscrizione in cui il defunto aveva l'ultima residenza.

Il dichiarante in fase di presentazione indica il codice IBAN su cui verranno addebitate le somme autoliquidate con la dichiarazione di successione. Il conto deve essere aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Se la dichiarazione è presentata direttamente all'ufficio dell'Agenzia le somme potranno essere versate tramite modello F24.

Si ricorda che la dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di decesso del contribuente.

Si ricorda che...

E' disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate il software applicativo '*SuccessioniOnLine*', con il quale i contribuenti in possesso del codice Pin possono compilare e inviare la dichiarazione di successione dal proprio pc. Il software calcola automaticamente le imposte dovute in autoliquidazione e permette di effettuare direttamente anche le volture catastali.

6. INTRASTAT ACQUISTI E COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO: SOPPRESSI DAL 2017

Il Decreto fiscale n. 193/2016, convertito con la Legge 225 del 1° dicembre 2016, ha introdotto alcune nuove incombenze fiscali (spesometro e comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA) ed ha soppresso alcuni precedenti adempimenti.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle operazioni con soggetti non residenti, in primo luogo si segnala la soppressione della comunicazione degli acquisti di beni da San Marino senza IVA, di cui all'art. 16, 1° comma, lett. c) del DM 24 dicembre 1993, per i quali è necessario integrare la fattura ricevuta dal fornitore sammarinese ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972, applicando l'imposta con il reverse charge. Tale adempimento consisteva nella compilazione del quadro SE della comunicazione polivalente, da trasmettere telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura: l'adempimento è stato abrogato a partire dalle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate dal 1° gennaio 2017.

Inoltre, dal 1° gennaio 2017 sono soppressi gli elenchi riepilogativi Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, di cui all'articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 427/1993. Pertanto, dal periodo d'imposta 2017 i soggetti passivi nazionali che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi non dovranno più presentare il modello Intra-2. In assenza di diverse indicazioni in merito, si ritiene che i contribuenti debbano continuare a presentare la comunicazione riferita all'ultimo mese/trimestre del 2016.

Infine, sul versante delle operazioni con Paesi considerati a fiscalità privilegiata, viene anticipata al periodo d'imposta 2016, la soppressione della comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi Blacklist, ossia decade l'obbligo di compilare e trasmettere il quadro BL della comunicazione polivalente.

7. ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (commi 308-310) un esonero contributivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 01/01/2017 al 31/12/2018.

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi quelli INAIL) ammonta ad Euro 3.250,00 l'anno.

Spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:

- Attività di alternanza scuola lavoro pari almeno al:
 - 30% delle ore di alternanza previste dall'art. 1, c. 33, Legge 107/2015;
 - 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati ai sensi del Capo III del Dlgs n. 226/2005;
 - 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al Capo II del DPCM 25 gennaio 2008;
 - 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza dei percorsi universitari.
- Periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Spetta per un periodo massimo di 36 mesi.

Si ricorda che...

Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e quelli con operai agricoli

8. BANDO ISI AGRICOLTURA 2016: PROROGA SCADENZA

L'obiettivo del Bando è quello di incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto o al noleggio con patto di acquisto, di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali. Lo stanziamento complessivo per l'anno 2016, pari a 45 milioni di euro, viene ripartito in due finanziamenti differenziati in base ai destinatari: 5 milioni di Euro riservati agli imprenditori giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria; 40 milioni di Euro riservati alla generalità delle imprese agricole.

Con determinazione del direttore centrale prevenzione n. 70 del 29 dicembre 2016 sono state apportate all'avviso ISI Agricoltura 2016, il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - Parte prima, n. 175 del 28 luglio 2016, le seguenti modifiche ed integrazioni:

- il termine di scadenza della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande è prorogato alle ore 18:00 del 28 aprile 2017;
- il termine di acquisizione del codice identificativo per l'inoltro online è prorogato al 5 maggio 2017;
- la comunicazione relativa alle date di inoltro online e' prorogata al 12 giugno 2017;
- il termine per richiedere chiarimenti e informazioni sull'avviso al contact center e' prorogato alle ore 12:00 del 20 aprile 2017.

9. INPGI: MINIMI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI 2017

L'INPGI con circolare n. 1 del 16/01/2017 informa sui minimi retributivi e contributivi aggiornati all'anno 2017.

L'ISTAT, all'inizio del 2017, ha dichiarato l'indice di variazione annuale dei prezzi al consumo nella misura di -0,1%. Vista la flessione minima negativa non si procede alla rivalutazione dei minimali e dei massimali retributivi, che restano temporaneamente confermati nella misura vigente per il 2016. I minimali retributivi previsti per il 2016 erano di 47,68 euro giornalieri e 1240 euro mensili. Per tutti i giornalisti della pubblica amministrazione e per quelli dipendenti da aziende che operano in settori diversi da quello editoriale e/o televisivo, le retribuzioni minime sono quelle previste dal CCNL applicato. L'aliquota aggiuntiva dell'1%, prevista dall'art. 3 ter della legge n.438/1992, deve essere corrisposta oltre la fascia retributiva pari a 46.184,00 Euro annui, ovvero 3.849,00 Euro mensili.

9.1 Indennità economica per i periodi di congedo riconosciuti per l'assistenza ai familiari

Nel caso di congedo straordinario per assistenza a familiari portatori di handicap gravi, a decorrere dal 2/5/2011, il pagamento dell'indennità economica rientra nelle competenze dell'INPS. A richiesta del giornalista, l'INPGI provvede solo all'accredito della contribuzione figurativa.

Le contribuzioni figurative sono determinate tenendo conto dell'aliquota contributiva IVS dell'INPGI che è pari al 33% della retribuzione imponibile. Le misure per il 2017 sono:

- Importo complessivo annuo (indennità + contributi IVS) = 47.445,84
- Importo massimo annuo della retribuzione figurativa = 35.674,00

- Importo massimo giornaliero della retribuzione figurativa (su 365 giorni) = 97,74

9.2 Retribuzioni convenzionali per giornalisti operanti all'estero

Per quanto riguarda i giornalisti operanti all'estero in paesi non convenzionati, sono state fissate per il 2017 le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria.

Anno	Retribuzione Nazionale		Fascia	Retribuzione convenzionale
	Da	A		
2017	0	3.802,12	I	3.802,12
	3.802,13	5.149,07	II	5.149,07
	5.149,08	6.496,02	III	6.496,02
	6.496,03	7.842,98	IV	7.842,98
	7.842,99	in poi	V	9.189,93

Nel caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto lavorativo, trasferimenti da o per l'estero, avvenuti nel corso del mese, è possibile dividere i valori convenzionali mensili in 26 giornate. La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di 12 mensilità. Per definire la fascia di retribuzione convenzionale da prendere in riferimento è necessario determinare il trattamento retributivo spettante secondo la normativa di legge italiana.

9.3 Rateazione dei debiti contributivi

Vista la circolare INPGI n. 5 del 1/10/2008 è possibile per il datore di lavoro rateizzare il debito contributivo. Per il 2017 si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito sia inferiore a 45.256,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi. Per rateazioni maggiori di questi importi si rimanda alla circolare INPGI n.5 del 1/10/2008.

9.4 Abrogazione indennità di mobilità e relativa contribuzione

L'art.2 comma 71 della Legge 92/2012 ha disposto, a partire dal 01/01/2017, l'abrogazione del trattamento di indennità di mobilità ordinaria. Ciò comporta la cessazione dell'obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità pari allo 0,30% della retribuzione imponibile. La norma ha anche abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità, e quindi le disposizioni che prevedono incentivi per le assunzioni dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Le agevolazioni contributive troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per tutte le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31/12/2016.

9.5 Gestione separata

L'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non

risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l'anno 2017, sono confermate nelle seguenti misure:

Decorrenza dal	IVS	Prestazioni temporanee	TOTALE	COMMITTENTE	GIORNALISTA
01/01/2017	26,00%	0,72 %	26,72 %	17,81 %	8,91 %

L'aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite:

Decorrenza dal	IVS	Prestazioni temporanee	TOTALE	COMMITTENTE	GIORNALISTA
01/01/2017	17,00%	0,00 %	17,00 %	11,33 %	5,67 %

Le predette aliquote ridotte sono applicabili solo ai soggetti che risultino contestualmente assicurati in altra gestione previdenziale obbligatoria.

La contribuzione è dovuta nel limite del massimale contributivo annuo pari a 100.324,00 Euro. Questo massimale è valido anche per i giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso Gestione previdenziale separata INPGI. I giornalisti assunti tramite contratto di Co.Co.Co. hanno un accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative basato sul minimale di reddito di cui all'art.1 comma 3 della legge 233/1990, fissato, per il 2017, a 15.548,00 euro. Se questo minimo non viene raggiunto si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati in proporzione al contributo versato. Il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all'INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto l'adeguamento al predetto importo.

9.6 Contribuzione volontaria

Per i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, gli importi minimi dovuti per l'anno 2017 sono:

- Gestione sostitutiva del'AGO (lavoro dipendente): 866,00 euro al mese
- Gestione separata INPGI (co.co.co. e/o co.co.pro.): 336,86 euro al mese

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPGI il contributo volontario è pari all'importo del contributo soggettivo ed integrativo versato l'anno precedente. Per far sì che vengano attribuiti 12 mesi di anzianità assicurativa è necessario che il contributo soggettivo volontario sia almeno pari a 1.554,80 euro annui. In caso contrario, in assenza di integrazione, si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione all'importo del contributo effettivamente versato.